## Titolo

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE TESSERAMENTI – RICORSO – NOTIFICA DEL RICORSO ALL'ORG CHE HA EMANATO L'ATTO – MANCATA NOTIFICA - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

## Descrizione

Il ricorso avverso un provvedimento di svincolo, ai sensi dell'art. 49, comma 4, CGS, deve essere tempestivamente notificato, entro trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento, anche all'organo che ha emanato l'atto che, perciò, costituisce parte necessaria, legittimata a sostenerne le ragioni dinanzi agli organi della giustizia sportiva (CFA, SS.UU., n. 95/2022-2023). Il quadro normativo è costituito: dall'art. 89, comma 1, CGS, che, con riguardo al procedimento innanzi alla Sezione tesseramenti del Tribunale federale a livello nazionale, stabilisce che il procedimento è instaurato su ricorso della parte interessata al tesseramento, al trasferimento o allo svincolo, da proporsi entro trenta giorni dalla conoscenza dell'atto da impugnare; dall'art. 44, comma 1, CGS, rubricato "*Principi del processo sportivo*", in base a cui il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo; dall'art. 44, comma 6, CGS, in base a cui tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori; dall'art. 49, comma 4, CGS, in base al quale i ricorsi e i reclami, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati nonché redatti in maniera chiara e sintetica, debbono essere trasmessi agli organi competenti con le modalità di cui all'art. 53, copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso o del reclamo stesso, deve essere inviata contestualmente all'eventuale controparte con le medesime modalità. Dall'omessa notifica all'organo competente che ha adottato il provvedimento impugnato deriva un *vulnus* insanabile al principio del contraddittorio, dal momento che non è stata consentita la partecipazione al giudizio di un soggetto avente la legittimazione e l'interesse a sostenere le ragioni del provvedimento impugnato, secondo quanto previsto dalle esplicite disposizioni del CGS.

## Stagione Sportiva

2022-2023

## Numero

n. 125/CFA/2022-2023/A

## Presidente

Torsello

## Relatore

Tucciarelli

## Riferimenti normativi

artt. 89, comma 1, CGS; 44, commi 1 e 6; 49, comma 4, CGS;

## Provvedimenti

**SEZ. I - DECISIONE N. 0125 CFA del 28 giugno 2023 (A.S.D. ATLETICO VESCOVIO RN/Sig. Andrea Levantini)**